

Varese, 27 gennaio 2023

## CIRCOLARE N. 1/2023

### LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2023

La Legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio per il 2023), è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Le novità di maggior interesse vengono di seguito esposte in maniera analitica, mentre a seguire vengono esposte in maniera sintetica le altre principali disposizioni fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2023.

#### **1. ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI, TRASFOMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE ED ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI**

La Legge 197/2022 ha riproposto, per le società di persone (cui sono equiparate sia le società di fatto sia le società di armamento) e di capitali, la possibilità di assegnare ai soci, a condizioni agevolate, i beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione, diversi cioè da quelli direttamente utilizzati dall'impresa) e/o i beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, purché non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.)

Sono escluse dall'agevolazione le società cooperative, le società consortili, i consorzi e gli enti commerciali, le stabili organizzazioni di società non residenti nonché gli enti non commerciali, anche se esercitano in via non prevalente attività d'impresa.

L'agevolazione, alle medesime condizioni e fatte salve le specificità della singola operazione agevolata, si estende anche alle cessioni ai soci a titolo oneroso dei beni o alla trasformazione della società commerciale in società semplice.

#### **Soci che possono fruire dell'agevolazione**

Affinché possano fruire dell'agevolazione i soci (persone fisiche e società, anche non residenti) devono risultare iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30 settembre 2022, ovvero, se la società non è tenuta alla tenuta del libro soci, devono essere stati iscritti al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

#### **Termini e imposta sostitutiva**

L'operazione agevolata (assegnazione, cessione, trasformazione) deve avvenire entro il 30 settembre 2023 ed è assoggettata a un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap pari all'8% (aliquota che sale al 10,5% per le società di comodo in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in cui avviene l'assegnazione) da calcolarsi sulla plusvalenza che l'operazione produce (sono agevolabili anche le assegnazioni che determinano minusvalenze, ferma restando la loro indeducibilità).

Per la determinazione delle plusvalenze da assoggettare a imposta sostitutiva è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale (o valori intermedi fra gli stessi). Eventuali riserve in sospensione annullate per effetto dell'assegnazione sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

L'imposta sostitutiva deve essere pagata per il 60% entro il 30 settembre 2023, e per il restante 40% non oltre il 30 novembre 2023.

### **Imposte indirette**

Dal punto di vista delle imposte indirette, l'agevolazione prevede che, per le assegnazioni/cessioni:

- l'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è ridotta alla metà delle aliquote ordinarie;
- le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (euro 50 od euro 200, a seconda degli immobili interessati).

Non è prevista alcuna agevolazione ai fini Iva, per evitare problematiche di incompatibilità con le Direttive UE in materia.

L'Iva, se dovuta, andrà quindi assolta secondo le regole ordinarie o con applicazione del *reverse charge*, nei casi previsti.

La base imponibile è costituita, in caso di assegnazione, dal valore normale del bene mentre in caso di cessione dal corrispettivo pattuito.

Laddove l'immobile oggetto di assegnazione agevolata sia stato acquisito dalla società senza detrazione dell'Iva (perché l'acquisto è avvenuto presso un privato, ovvero prima dell'introduzione dell'Iva *ante* 1973, ovvero ancora senza detrazione totale dell'imposta ai sensi degli articoli 19 e ss., D.P.R. 633/1972), l'assegnazione è considerata un'operazione fuori campo Iva.

### **Beni agevolabili**

I beni agevolabili sono:

- i beni immobili (terreni e fabbricati), eccetto quelli strumentali per destinazione, vale a dire quelli "*utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa*"; possono quindi essere assegnati gli immobili patrimoniali (articolo 90 TUIR), gli immobili "*merce*" e anche gli immobili strumentali per natura (iscritti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10) purché non utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività d'impresa;
- i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali per l'esercizio dell'attività.

Non rientrano invece tra i beni agevolabili:

- i diritti reali parziali relativi ai beni (ad esempio, usufrutto e nuda proprietà), fatto salvo il caso in cui la società usufruttuaria voglia assegnare o cedere il proprio diritto al socio nudo proprietario;
- i terreni utilizzati in proprio da una società agricola per la coltivazione o l'allevamento;
- le quote di partecipazione in altre società.

Le caratteristiche del bene devono essere valutate all'atto dell'assegnazione/cessione (a tal fine rileva il momento di effettuazione dell'assegnazione/cessione e non quello della delibera che la dispone), a prescindere dalla data di acquisizione senza possibilità di sindacato da parte dell'Agenzia delle entrate.

### **Conseguenze in capo alla società**

L'assegnazione si configura come una restituzione di capitale, distribuzione di utili o di riserve di utili o di capitale mediante attribuzione di beni. L'operazione pertanto determina necessariamente una riduzione del patrimonio netto della società e deve avvenire nel rispetto della *par condicio* tra i soci, con la conseguenza che i beni devono essere assegnati a tutti i soci in base alle quote di partecipazione al capitale sociale. In caso di beni difficilmente divisibili *pro quota*, la *par condicio* è comunque rispettata qualora a un socio sia attribuito un immobile agevolabile e agli altri sia corrisposta una somma di denaro (che rappresenterà una distribuzione di utili o una restituzione di capitale). È evidentemente sempre possibile assegnare un bene in comunione fra i soci.

Alle medesime condizioni, con esclusione ovviamente di ogni effetto sui soci, sono agevolabili anche le cessioni ai soci dei medesimi beni. In tal caso l'imposta sostitutiva è applicata sulla plusvalenza determinata in base al prezzo di cessione. Se questo però è inferiore al valore normale o a quello catastale, la plusvalenza ai fini dell'imposizione sostitutiva dovrà essere assunta in base al minore fra i due. In caso di cessione agevolata dei beni ai soci non si produce alcuna conseguenza nel patrimonio netto della società e non deve essere rispettata la *par condicio* tra i soci.

### **Conseguenze in capo ai soci**

Il pagamento dell'imposta sostitutiva da parte della società di capitali produce effetti liberatori in capo ai soci percettori nella determinazione dei redditi di capitale, fino a concorrenza del maggior valore dei beni assegnati assoggettati a imposta sostitutiva.

La distribuzione delle riserve eccedenti è invece assoggettata a imposizione in misura ordinaria senza applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili.

Qualora la società assegnante sia una società personale, il maggior valore attribuito al bene ai fini dell'imposta sostitutiva costituirà un incremento del valore di carico della partecipazione.

### **Trasformazione agevolata in società semplice**

La trasformazione della società commerciale in società semplice è attuabile a condizione che:

- la società abbia quale oggetto esclusivo o principale la gestione e il godimento dei beni agevolati (es. immobiliari di gestione);
- la compagine sociale all'atto della trasformazione sia composta dagli stessi soci che erano tali al 30 settembre 2022.

Dal punto di vista fiscale, la trasformazione comporta l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa mentre l'Iva, se dovuta, è applicata sul valore normale del bene, in quanto la trasformazione costituisce una destinazione dei beni a finalità estranee all'attività imprenditoriale. L'imposta sostitutiva sulla plusvalenza è applicata alle medesime condizioni previste per l'assegnazione agevolata.

La trasformazione in società semplice costituisce infine una distribuzione ai soci di tutte le riserve costituite prima della trasformazione con conseguente tassazione ordinaria delle medesime.

Il maggior vantaggio rinvenibile nella trasformazione della società riguarda la decorrenza del quinquennio ai fini dell'imponibilità delle plusvalenze sulle cessioni degli immobili (articolo 67, Tuir) che non si interrompe per effetto dell'operazione di trasformazione.

### **Estromissione agevolata degli immobili dell'imprenditore individuale**

La Legge di Bilancio 2023 ha anche riaperto la possibilità per l'imprenditore individuale di estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali (per natura e per

destinazione) posseduti alla data del 31 ottobre 2022. L'operazione di estromissione va eseguita entro il 31 maggio 2023 e gli effetti retroagiscono alla data del 1° gennaio 2023.

Sulle plusvalenze che emergono dall'estromissione, determinate in misura pari alla differenza tra valore normale (che può essere assunto in misura pari al valore catastale) e costo fiscale dell'immobile, è dovuta un'imposta sostitutiva nella misura dell'8%, da versarsi per il 60% entro il 30 novembre 2023 e per il restante 40% entro il 30 giugno 2024.

Dal punto di vista soggettivo possono beneficiare dell'agevolazione gli imprenditori individuali che risultino tali sia alla data del 31 ottobre 2022 (data in cui deve risultare il possesso dell'immobile) sia alla data del 1° gennaio 2023 (data cui sono riferiti gli effetti dell'estromissione). L'agevolazione non compete all'imprenditore individuale che non riveste più tale qualifica alla data del 1° gennaio 2023 a seguito della cessazione dell'attività (anche in caso di affitto dell'unica azienda).

Dal punto di vista oggettivo, possono essere estromessi gli immobili strumentali (per natura e per destinazione), mentre non possono essere agevolati i beni merce.

L'estromissione si manifesta con il comportamento concludente, fermo restando che si perfeziona con il pagamento dell'imposta sostitutiva. Pertanto, l'imprenditore estromette l'immobile annotando l'uscita dalla sfera d'impresa sul libro giornale (se in contabilità ordinaria) o sul registro dei beni ammortizzabili (se in contabilità semplificata). Laddove richiesta, entro il 31 maggio 2023 deve essere emessa autofattura (per le operazioni imponibili o esenti).

## **2. LA ROTTAMAZIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E LO STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO**

L'articolo 1, commi 231-252 della Legge di Bilancio 2023 ripropone la rottamazione dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La modulistica utile alla presentazione delle istanze di rottamazione dei ruoli sarà pubblicata sul sito web dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 21 gennaio 2023. Per individuare le cartelle "rottamabili" (la legge fa riferimento alla data di affidamento del carico), non rileva la data di notifica ma la data (anteriore in alcuni casi anche di qualche mese) di consegna del ruolo all'agente della riscossione.

La rottamazione è fruibile anche nel caso di debitori che abbiano presentato precedenti istanze di adesione ai precedenti provvedimenti di rottamazione delle cartelle e siano decaduti per non avere pagato le rate.

Occorre presentare apposita istanza all'Agente della Riscossione entro il prossimo 30 aprile 2023, al fine di poter beneficiare:

- dello sgravio delle sanzioni amministrative;
- dello sgravio degli interessi compresi nei carichi;
- dello sgravio degli interessi di mora;
- dello sgravio dei compensi di riscossione, laddove presenti.

La presenza di eventuali contenziosi non osta alla presentazione dell'istanza di rottamazione; nella domanda il contribuente si impegnerà a rinunciare ai giudizi in corso.

## **La procedura e gli effetti dell'istanza di rottamazione**

**La domanda di rottamazione andrà presentata inderogabilmente entro il 30 aprile 2023 utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile dall'Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito *web* entro il 21 gennaio 2023.** Entro il 30 giugno 2023 l'Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, mentre il pagamento andrà effettuato entro il 31 luglio 2023 (in unica soluzione o a rate, la prima da corrispondere entro il 31/07/2023).

Non è possibile procedere alla rottamazione dei carichi che hanno per oggetto:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea;
- l'Iva riscossa all'importazione
- le sanzioni diverse da quelle tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.

Nell'istanza il contribuente dovrà indicare la volontà di pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero di dilazionare il debito (cioè le somme dovute a titolo di capitale) in 18 rate scadenti la prima il 31 luglio 2023, la seconda il 30 novembre 2023 e le altre il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascuno dei 4 anni successivi.

Con la presentazione dell'istanza viene sospeso il potenziale avvio di procedure esecutive da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. La rottamazione si perfeziona con l'integrale pagamento delle somme dovute.

La possibilità di fruire della rottamazione disposta dalla Legge 197/2022 riguarda anche i piani di rateazione in corso; la sospensione del pagamento delle rate in scadenza prima dell'approvazione della modulistica utile per presentare l'istanza appare opportuna, se si considera che le somme versate a qualsiasi titolo anteriormente alla formalizzazione della domanda divengono acquisite definitivamente e non sono più rimborsabili.

## **Lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione**

La Legge di Bilancio 2023 dispone anche l'annullamento automatico dei debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni non superiore a 1.000 euro. Dalla data del 1° gennaio 2023 fino alla data dell'annullamento sono sospese le attività di riscossione dei debiti.

La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto somme o importi per i quali non è possibile aderire alla rottamazione delle cartelle (es. somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, Iva all'importazione, ecc.).

### **3. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI**

La Legge di Bilancio 2023 introduce la possibilità di procedere alla definizione, con modalità agevolate, delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021,

per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della Legge 197/2022), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

### **Le somme oggetto di definizione**

E' prevista la possibilità di regolarizzazione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021, richieste tramite le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e 54-*bis*, D.P.R. 633/1972.

Per poter accedere alla definizione agevolata delle somme, è inoltre richiesto, alternativamente, che il termine di pagamento non si ancora scaduto al 1° gennaio 2023 ovvero, che la richiesta sia stata recapitata successivamente al 1° gennaio 2023. La definizione agevolata prevede il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, oltre a sanzioni ridotte nella misura del 3% (in luogo dell'ordinaria sanzione del 10%). La definizione è possibile anche nel caso di pagamento dell'avviso/comunicazione per le quali il pagamento è stato rateizzato e il pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.

### **Modalità di definizione**

Il pagamento delle somme deve avvenire secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti dagli articoli 2 e 3-*bis*, D.Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la definizione viene meno e si rendono applicabili le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-*bis*, D.Lgs. 462/1997.

### **Modifica dei piani di rateizzazione**

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 3-*bis* comma 1 del D.Lgs. 462/1997, viene prevista a regime una nuova modalità di rateizzazione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997, stabilendo che i debiti di qualsiasi importo (e non solo quelli di importo superiore ad euro 5.000) possono essere pagati in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (anziché in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, come in passato previsto per i debiti inferiori ad euro 5.000).

### **Proroga notifica cartelle**

In deroga a quanto previsto all'articolo 3, L. 212/2000, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e 54-*bis*, D.P.R. 633/1972, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), D.P.R. 602/1973, sono prorogati di un anno.

## **4. NOVITÀ SU CONTRIBUENTI FORFETTARI E TASSAZIONE INCREMENTALE**

Il regime forfettario, caratterizzato dalla determinazione del reddito con criteri non analitici, prevede l'applicazione, a seconda della tipologia di attività esercitata, di percentuali di redditività

ai ricavi e compensi incassati dal contribuente nel corso del periodo d'imposta. La seguente tabella riassume le percentuali per le tipologie più comuni di attività

Gruppo	Codice attività ATECO	Coefficiente redditività
<b>Commercio all'ingrosso e al dettaglio</b>	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
<b>Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande</b>	(47.81)	40%
<b>Commercio ambulante di altri prodotti</b>	(47.82 - 47.8)	54%
<b>Intermediari del commercio</b>	(46.1)	62%
<b>Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi</b>	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%
<b>Altre attività economiche</b>	(da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	67%

Il reddito così determinato non partecipa al reddito complessivo del contribuente, ma viene assoggettato a tassazione sostitutiva con una aliquota del 15% (o del 5% per i primi 5 anni di attività nei quali sussista il requisito della novità).

Tra i requisiti di accesso, da verificarsi in riferimento al periodo d'imposta precedente a quello di utilizzo del regime, vi è la verifica del limite dei ricavi o compensi incassati.

Tale limite era in precedenza fissato ad euro 65.000, mentre a partire dal 2023 risulta pari ad euro 85.000.

Per l'applicazione del regime forfettario nel 2023, occorrerà verificare l'ammontare dei ricavi o compensi incassati nel 2022, comunque già considerando la nuova soglia di euro 85.000.

### **La fuoriuscita immediata**

Una rilevante novità introdotta con la Legge di Bilancio 2023 riguarda l'immediata fuoriuscita dal regime forfettario nel caso di superamento della nuova soglia di ricavi/compensi, stabilita come detto in euro 85 mila.

Mentre fino al 2022, lo sfioramento del limite di ricavi o compensi incassati causava sempre la fuoriuscita dal regime forfettario a decorrere dall'anno successivo, senza alcun effetto sull'anno in cui avveniva il superamento, nella nuova disciplina applicabile dal 2023 la fuoriuscita potrà avere effetti anche in relazione al medesimo anno di superamento del limite.

Più in dettaglio, qualora i compensi o ricavi dovessero risultare superiori ad euro 100.000, si determinerà l'immediata uscita dal regime forfettario, con riferimento al medesimo anno di superamento (senza aspettare l'anno fiscale successivo).

Ciò sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini Iva, che risulterà dovuta a partire dalle operazioni effettuate post superamento della suindicata soglia.

Chi invece supererà il nuovo limite di euro 85.000, restando però al di sotto dell'importo di euro 100.000, sarà obbligato ad uscire dal regime forfettario a partire dall'anno successivo (come già previsto dalla previgente disciplina in vigore fino al 2022), senza pertanto alcun effetto nell'anno di superamento.

Venendo meno il regime forfettario, dovrebbe venir meno la forfettizzazione del reddito e quindi saranno deducibili i costi sostenuti; conseguentemente, si ritiene che dovrebbero essere deducibili gli ammortamenti sui beni strumentali.

Inoltre, dovrebbe risultare detraibile l'Iva assolta sugli acquisti (almeno a partire dagli acquisti effettuati dalla data di superamento della soglia di euro 100 mila). Si attendono comunque chiarimenti dell'Agenzia delle entrate.

### **Tassazione incrementale al 15% per imprese e professionisti**

I commi da 55 a 57 della Legge 197/2022 introducono, per ora limitatamente al solo periodo d'imposta 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassazione del 15% (sostitutiva di Irpef e addizionali) da applicare alla parte dell'aumento di reddito, calcolata rispetto ai redditi dichiarati nei 3 anni precedenti.

La norma stabilisce che ai lavoratori autonomi che non aderiscono al regime forfettario, si applicherà una *flat tax* del 15% sulle variazioni di reddito calcolate come differenza tra il reddito prodotto nell'anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente.

Al riguardo si ritiene che il contribuente, oltre a non applicare il regime forfettario 2023, per accedere alla presente agevolazione non deve averlo applicato neppure nel triennio precedente di riferimento.

Tale tassa piatta viene calcolata con un'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

Esempio

Reddito 2023 = 100.000

Reddito 2020 = 60.000 reddito 2021 = 70.000 reddito 2022 = 80.000

Maggior reddito triennio precedente = 80.000

Differenza = 20.000 (100.000 – 80.000)

Decurtazione = 5% di 80.000 = 4.000

Reddito 2023 agevolabile = 20.000 – 4.000 = 16.000

La norma stabilisce che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva.

Inoltre, per il calcolo dell'acconto dovuto per il 2024 non si terrà conto di tale agevolazione.

\* \* \* \* \*

Di seguito si riassumono in forma sintetica le principali novità fiscali introdotte dalla Legge 197/2022.

### **Credito di imposta energia e gas (art. 1 commi 2-9)**

Vengono previsti anche per il 1 trimestre 2023 (aumentando le percentuali), alcuni crediti di imposta, introdotti già dal 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

#### **Credito di imposta imprese energivore**

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del Decreto Mise 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del IV trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre dell'anno 2023.

Il credito d'imposta spetta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel 1 trimestre dell'anno 2023, con alcune particolarità di calcolo.

#### **Credito d'imposta imprese con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW**

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del Decreto Mise 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1 trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

#### **Credito di imposta imprese gasivore**

Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del D.M. 541/2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 1 trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media,

riferita al IV trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

#### Credito d'imposta imprese non gasivore

Alle imprese diverse da quelle di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del D.M. 541/2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

#### Disposizioni comuni alle varie tipologie dei crediti d'imposta

Nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel IV trimestre dell'anno 2022 e nel 1 trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel IV trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il I trimestre dell'anno 2023.

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2023. A tal fine non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge 244/2007 ed all'articolo 34 della Legge 388/2000.

I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero, di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità, rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), Regolamento recante modalità per la

presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e Iva di cui al D.P.R. 322/1998 e dai responsabili Caf, dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.

I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023. Le modalità attuative verranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis, D.L. 34/2020, nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, D.L. 34/2020.

### **Superbonus (art. 1 comma 10)**

Con il nuovo comma 7-bis dell'articolo 119, D.L. 34/2020, il c.d. superbonus viene riconosciuto anche alle Onlus, Odv e Aps iscritte nel Registro nazionale e nei Registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le spese relative all'installazione di impianti solari fotovoltaici realizzati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi c.d. trainanti, a condizione che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico), e all'articolo 142, comma 1 (aree tutelate di interesse paesaggistico), D.Lgs. 42/2004.

Con la modifiche effettuate al comma 16-ter dell'art. 119 D.L. 34/2020 viene inoltre stabilito che, fermo restando il calcolo del limite di spesa previsto dal comma 10-bis, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari realizzati dalle Onlus che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di am.ne non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, l'estensione della detrazione agli impianti realizzati nell'ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110%.

### **Regime forfettario (art. 1 comma 54)**

La soglia dei compensi e dei ricavi per il c.d. regime forfettario viene elevata a 85.000 euro rispetto al precedente limite di 65.000 euro. Viene, inoltre, prevista la cessazione immediata dal regime in caso di superamento del tetto di 100.000 euro, con obbligo di versamento dell'Iva a decorrere dalle operazioni che comportano l'uscita dal regime.

### **Tassa piatta incrementale (art. 1 commi 55-57)**

In via sperimentale e limitatamente al 2023 viene prevista, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario, la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva Irpef nella misura del 15%, su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

Ai fini di eventuali deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva.

Nella determinazione degli acconti Irpef e relative addizionali per il 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la tassa piatta incrementale.

**Imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dip. (art. 1 comma 63)**

Per il solo 2023, viene ridotta dal 10 al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

**Plastic tax e sugar tax (art. 1 comma 64)**

Viene posticipata al 2024 l'entrata in vigore sia della c.d. plastic tax sia della c.d. sugar tax.

**Aliquota Iva prodotti per l'infanzia e per l'igiene femminile (art. 1 comma 72)**

Intervenendo sulla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, viene prevista l'applicazione dell'aliquota del 5% per la cessione di:

- assorbenti e tamponi;
- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli

**Acquisto prima casa da parte di under 36 (art. 1 commi 74-75)**

Modificando l'articolo 64 del D.L. 73/2021, le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età, viene prorogato al 2023.

**Detrazione Irpef Iva sull'acquisto di immobili da imprese costruttrici (art. 1 comma 76)**

Viene prevista, limitatamente agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023, la detrazione dall'Irpef lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da OICR immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.

La detrazione, pari al 50% dell'Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto, è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.

**Imposta sostitutiva sulle prestazioni corrisposte dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (art. 1 commi 77-78)**

Viene esteso il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5%, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), anche alle somme ovunque corrisposte al contribuente, senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.

**Esenzione Imu immobili occupati (art. 1 commi 81-82)**

Viene introdotta nell'articolo 1, comma 759, L. 160/2019, la nuova lettera g-bis), stabilendo l'esenzione Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633, c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto interessato deve comunicare al Comune di competenza il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione, oltre alla loro cessazione.

**Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (art. 1 commi 84-86)**

Viene modificato l'articolo 110 del TUIR prevedendo che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni concretamente intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR. A tal fine, si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea. Tali limitazioni non trovano applicazione quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Tali spese e gli altri componenti negativi deducibili devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove di cui sopra e, nel caso in cui non siano ritenute idonee, deve esserne data specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori non cooperativi, mentre non trovano applicazione per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167 del TUIR.

**Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione agevolata fiscali (art. 1 commi 100-105)**

Viene previsto un regime agevolato per le società di persone e di capitali (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

Stesso regime agevolato è applicabile alle società, aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

Il funzionamento di tale agevolazione è illustrato all'inizio della presente Circolare.

**Rideterminazione valore terreni e partecipazioni sociali (art. 1 commi 107-109)**

Viene riproposta la possibilità di procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, dei terreni agricoli e di quelli edificabili, posseduti al 1° gennaio 2023, versando un'imposta sostitutiva del 16%. Il versamento deve essere effettuato nel termine del 15 novembre 2023 in unica soluzione o in un massimo di 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi al 3% annuo sulle rate successive alla prima, da versarsi contestualmente all'imposta.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023.

**Affrancamento quote OICR e polizze assicurative (art. 1 commi 112-114)**

Viene introdotta la facoltà di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Inoltre, si prevede la possibilità di considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati.

**Disciplina fiscale criptovalute (art. 1 commi 126-147)**

Con la nuova lettera c-sexies) dell'articolo 67 del TUIR vengono qualificate come redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. La "cripto-attività" è una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non rileva fiscalmente la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Le plusvalenze sono calcolate come differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto.

Eventuali plusvalenze realizzate su cripto-attività fino al 1° gennaio 2023 si considerano comunque realizzate ai sensi dell'articolo 67 del TUIR e, ai fini della determinazione della plusvalenza, si applica quanto previsto dall'articolo 68, comma 6 del TUIR, secondo il quale le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati, e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione e con esclusione degli interessi passivi. Alle plusvalenze così determinate, sono ammesse in deduzione le minusvalenze relative ad operazioni aventi a oggetto cripto-attività realizzate fino al 1° gennaio 2023.

Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 461/1997, anche le plusvalenze da cripto-attività scontano l'imposta sostitutiva del 26%, con regimi di tassazione specifici su opzione del contribuente.

### Cripto-valute detenute in regime di impresa

Secondo il nuovo comma 3-bis dell'articolo 110 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico. Tali regole si applicano anche ai fini Irap.

### Imposta sostitutiva sulle cripto-valute al 1° gennaio 2023

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies), comma 1, articolo 67 del TUIR, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%. L'imposta sostitutiva è versata entro il 30 giugno 2023 e può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Il valore come sopra definito non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell'art. 68, comma 9-bis TUIR.

### Regolarizzazione cripto-attività non dichiarate

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati, possono presentare istanza di emersione secondo un modello che dovrà essere emanato con provvedimento del direttore dell'Agenzia, pagando sanzioni variabili a seconda del realizzo o meno, nel periodo di riferimento, di redditi.

Ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività è applicata l'imposta di bollo nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore, con modalità e termini di versamento identici a quelli dell'imposta di bollo.

### **Presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite Iva (art. 1 commi 148-150)**

Viene previsto che l'Agenzia delle entrate effettui specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva a esito delle quali l'ufficio invita il contribuente a comparire di persona per esibire le scritture contabili richieste dal D.P.R. 600/1973, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva.

### **Vendita di beni tramite piattaforme digitali (art. 1 comma 151)**

Le piattaforme digitali che facilitano le vendite di beni mobili (individuati con Decreto), esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo Iva, devono trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

### **Responsabilità cessionario e committente per operazioni Iva inesistenti (art. 1 comma 152)**

Modificando il comma 9-bis.3, articolo 6, D.Lgs. 471/1997, in materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'Iva applicata mediante inversione contabile, si prevede che il cessionario o il committente siano soggetti a responsabilità con riferimento all'imposta che non avrebbero potuto detrarre solo quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode, del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole

### **Definizione agevolata avvisi bonari (art. 1 commi 153-161)**

Come già illustrato in apertura di Circolare, viene introdotta la possibilità di definizione per le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019/2020/2021 di cui agli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data.

La definizione avviene tramite il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% (anziché di quelle ordinariamente previste del 10%) senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

### **Regolarizzazione irregolarità formali (art. 1 commi 166-173)**

Viene introdotta la possibilità di regolarizzazione per le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, a condizione che le violazioni non siano già state contestate in atti divenuti definitivi al 1 gennaio 2023. La regolarizzazione avviene mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il pagamento è eseguito in 2 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Sono esclusi dalla regolarizzazione alcune specifiche tipologie di violazioni (es procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater*, D.L. 167/1990; emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato).

In deroga all'articolo 3, comma 3, L. 212/2000, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un pvc, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, D.Lgs. 472/1997, sono prorogati di 2 anni.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate verranno disciplinate le modalità di attuazione.

---

**Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale (art. 1 commi 219-221)**

È possibile regolarizzare, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'omesso o carente versamento:

- a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 6, D.Lgs. 546/1992, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
- b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis*, D.Lgs. 546/1992, scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 (oppure in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, comprensive di interessi al tasso legale).

È esclusa la possibilità di compensazione degli importi da pagare.

In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13, D.Lgs. 471/1997, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. La cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

**Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione (art. 1 commi 222-230)**

Come già illustrato in apertura della Circolare, viene previsto l'annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui:

- all'articolo 3, D.L. 119/2018;
- all'articolo 16-*bis*, D.L. 34/2019; e
- all'articolo 1, commi da 184 a 198, L. 145/2018.

L'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate.

È consentito agli enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di non applicare le disposizioni speciali relative all'annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative.

Dal 1° gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973.

**Bonus mobili (art. 1 comma 277)**

Per l'anno 2023, viene elevato il c.d. bonus mobili a euro 8.000.

**Rottamazione cartelle esattoriali dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1 commi 231-252)**

Come già evidenziato all'inizio della Circolare, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del c.d. concordato minore.

Possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

- a) dell'articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016;
- b) dell'articolo 1, comma 5, D.L. 148/2017;
- c) dell'articolo 3, comma 5, D.L. 119/2018;
- d) dell'articolo 1, comma 189, L. 145/2018;
- e) dell'articolo 16-*bis*, commi 1 e 2, D.L. 34/2019.

Sono, invece, esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE, 2020/2053/UE e l'Iva riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Il pagamento è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, o in massimo 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre

di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19, D.Lgs. 602/1973.

L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito *internet*, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

**Il debitore manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro 20 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023.** In tale dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Nella stessa dichiarazione, integrabile entro il 30 aprile 2023, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. 602/1973;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54, D.L. 50/2017, ai fini del Durc.

Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito *internet* dell'agente della riscossione.

Il pagamento delle somme può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul c/c eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione;
- mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
- presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione, alla data del 31 luglio 2023, le dilazioni sospese sono automaticamente revocate;

il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di mancato, ovvero, di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata, ovvero, di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l'abbattimento si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 6, L. 689/1981 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973 e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 112/1999.

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili

#### **Estensione del principio di derivazione rafforzata (art. 1 commi 273-275)**

Modificando l'articolo 83, Tuir, viene stabilito che l'estensione del principio c.d. "*derivazione rafforzata*" alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applica ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.

Le norme si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022.

#### **Contabilità semplificata (art. 1 comma 276)**

Con la modifica apportata all'articolo 18, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 600/1973, le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

#### **Prestazioni occasionali (c.d. Presto) (art. 1 comma 342)**

Viene riformata la disciplina delle c.d. Presto (articolo 54-*bis*, D.L. 50/2017); per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a partire dal 2023 il limite massimo dei compensi è pari a 10.000 euro (in precedenza 5.000 euro). Le Presto possono essere utilizzate, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili (codice ATECO 93.29.1). È abrogata l'autocertificazione nella piattaforma informatica per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo.

Sono modificati anche i limiti dimensionali per le imprese utilizzatrici; è vietato il ricorso alle Presto alle imprese con più di 10 lavoratori a tempo indeterminato (fino al 31 dicembre 2022, 5 lavoratori), senza più alcuna disciplina specifica per le aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo.

### **Mezzi di pagamento (art. 1 commi 384-388)**

Con la modifica apportata all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è elevato a 5.000 euro.

Viene stabilito che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, D.L. 179/2012 e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, determinino convenzionalmente termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.

Con Decreto da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro

### **Sostegno agli investimenti produttivi delle pmi (art. 1 commi 441-416)**

Con l'obiettivo di garantire continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, pmi, viene integrata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, D.L. 69/2013, la c.d. "Nuova Sabatini" di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro

### **Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1 comma 423)**

Viene prorogato al 30 settembre 2023 il regime del credito d'imposta a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla Legge 11/12/2016 n. 232 (investimenti 4.0), a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

### **Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata (art. 1 commi 685-690)**

Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, è autorizzata la

spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per garantire il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, L. 145/2018 (pari al 36% della spesa sostenuta per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio). Le istanze devono essere presentate ai sensi del Decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021.

Per le medesime finalità, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Il credito di imposta non è soggetto al limite di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.

Ai fini della fruizione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Mef, da adottare entro 120 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione Europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

### **Proroga c.d. superbonus (art. 1 commi 894-895)**

Vengono modificate le disposizioni relative al c.d. superbonus; in particolare, viene previsto che le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), D.L. 176/2022, con conseguente conferma della percentuale del 110% anche per il 2023, non si applicano:

- a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;
- b) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18 novembre 2022, data di entrata in vigore del D.L. 176/2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129, cod. civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;

- c) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa Tra quella del 18 novembre 2022, data di entrata in vigore del D.L. 176/2022, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129, cod. civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13ter, D.L. 34/2020;
- d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

## IL DECRETO MILLEPROROGHE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 il D.L. 198 del 29 dicembre 2022 (c.d. Decreto Milleproroghe), in vigore dal 30 dicembre 2022. Si riassumono le disposizioni fiscali di maggiore interesse.

### **Divieto fatturazione elettronica prestazioni sanitarie (Articolo 3, comma 2)**

Viene modificato l'articolo 10-*bis* del D.L. 119/2018, prorogando al 2023 il divieto di emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (STS, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

### **Comunicazione dati STS (Articolo 3, comma 3)**

Viene posticipato al 1° gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, dovranno adempiere all'obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso il registratore telematico

### **Sospensione ammortamento soggetti no las adopter (Articolo 3, comma 8)**

Con le modifiche apportate all'articolo 60, comma 7-*bis*, D.L. 104/2020, viene estesa all'esercizio 2023 la facoltà concessa ai soggetti che non adottano i principi contabili las, anche in deroga all'articolo 2426, comma 1, numero 2), cod. civ., di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

### **Deroghe al codice civile in materia di riduzione del capitale (Articolo 3, comma 9)**

Modificando l'articolo 6, comma 1, del D.L. 23/2020, viene estesa alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, la deroga all'applicazione delle regole in materia di riduzione del capitale per perdite di cui agli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter, del codice civile. Rimane invece invariato l'obbligo dell'organo amministrativo di informare i soci nel caso di conseguimento di perdite di esercizio. Allo stesso modo, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del c.c..

### FATTURE EMESSE VERSO ESPORTATORI ABITUALI

E' opportuno ricordare che con recente aggiornamento della FAQ n. 49 del 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti per la compilazione delle fatture elettroniche emesse nei confronti di clienti esportatori abituali (che rilasciano al fornitore la dichiarazione di intento ai fini Iva). Nel dettaglio, l'Agenzia ha precisato che, oltre all'utilizzo dello specifico codice N 3.5 - operazione non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento - è necessario che nella e-fattura siano riportati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa dall'esportatore abituale.

Secondo quanto previsto dal provvedimento N. 293390 del 2021, tale informazione deve essere inserita utilizzando il blocco 2.2.1.16 - AltriDatiGestionali - a livello di singola linea di fattura, per ogni dichiarazione d'intento.

All'interno del file XML occorrerà quindi riportare:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato>, la dicitura **"INTENTO"**;
- nel campo 2.2.1.16.2 – RiferimentoTesto - il **protocollo** di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno «-» oppure dal segno «/» (es. 08080120381234567-000001)";
- nel campo 2.2.1.16.4 – RiferimentoData - la **data** della **ricevuta** telematica rilasciata dall'Agenzia, contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I nostri migliori saluti

**REGGIORI E ASSOCIATI**

*N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.*